



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 53/2025

OGGETTO: SPESE PER OMAGGI CON OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

Dal 2025 è entrato in vigore l'**obbligo** di effettuare **pagamenti** con **mezzi tracciabili** ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi.

La normativa introdotta con la Legge di Bilancio del 2025 si concentra sul requisito di tracciabilità dei pagamenti per incentivare la **trasparenza fiscale** e ridurre i fenomeni di **evasione**. In particolare è stato modificato il comma 2 dell'art. 108 del Tuir prevedendo che:

- Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi **sono deducibili** solo se sostenute con **versamento bancario o postale** ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/1997.

Questo meccanismo prevede il **divieto dell'utilizzo del contante** per tali tipologie di spese.

Per quanto riguarda gli omaggi quella sopraesposta è l'unica novità; restano invariati i criteri di deducibilità degli anni precedenti. È opportuno ricordare che la soglia per la **detraibilità IVA** degli omaggi di beni non rientranti nell'attività d'impresa è paria **50€**, includendo anche la cessione gratuita.

Nella norma, allineato al criterio di deducibilità è presente anche il limite riguardante la **deducibilità integrale** dei costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad omaggio ai fini **IRES/IRPEF**. La richiamata disposizione prevede che i costi sostenuti ricompresi fra le spese di rappresentanza, sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a €50, considerando nel costo la parte dell'IVA indetraibile.

Concludendo, si può dedurre che le disposizioni:

- Quando riguardano i **fini IVA** è necessario distinguere gli omaggi in:
 - Beni rientranti nell'attività d'impresa;
 - Beni **non** rientranti nell'attività d'impresa;
- Ai fini della deducibilità delle imposte dirette, la distinzione è più di carattere quantitativo che qualitativo. Ciò conta ai fini della deduzione **IRES/IRPEF**.

Distinti saluti.

Padova, 28/11/2025

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA